

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione

Rispondenti	<ul style="list-style-type: none"> • Federcasse • BCC Acquara • BCC Civitanova Marche e Montecosaro • BCC San Marzano di San Giuseppe • BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino • Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino • Banca di Bologna • Banca Malatestiana – Credito Cooperativo della provincia di Rimini • Romagna Banca • Credito Cooperativo di Brescia • Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo • Prof. G. Santorsola • Studio Mancinelli • Dott. Giorgio Trenti
-------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Forma giuridica e azioni	<p>Le Disposizioni poste in consultazione confermano il divieto di compensazione delle proprie azioni con eventuali debiti dei soci (Sez. II, Par. 2).</p> <p>A tal riguardo è stato chiesto di chiarire: (i) la ratio del divieto in esame;</p>	Chiarimento qui a lato	<p>A proposito della richiesta di chiarimento (i), si precisa che la ratio del divieto di compensazione delle azioni con i debiti dei soci risiede nella circostanza che tale operazione è equiparabile, nella sostanza economica e per la disciplina prudenziale dei fondi propri (CRR e Regolamento UE 241/2014), a un riacquisto di azioni proprie,</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>(ii) se il divieto possa essere letto nel senso di non impedire la compensazione di eventuali crediti delle BCC rispetto al valore di liquidazione delle azioni del socio escluso per il caso in cui, ad esempio, il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca. Infatti, in questo caso non sarebbe pregiudicata la consistenza patrimoniale della BCC e non vi sarebbero riflessi sui profili prudenziali.</p>		<p>comportante quindi l'obbligo di dedurre dal CET1 le azioni che ne formano oggetto.</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento sub (ii), si condivide che non contrasti con le esigenze prudenziali la compensazione del debito per la liquidazione delle azioni con i crediti verso i soci. Infatti, nel momento in cui la compensazione opera, le azioni che ne formano oggetto sono già state escluse dal calcolo dei fondi propri.</p>
	<p>Le Disposizioni poste in consultazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 33, comma 4 TUB, prevedono che il valore nominale di ciascuna azione non possa essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.</p> <p>Un rispondente chiede di aggiungere un riferimento alla possibilità offerta dall'art. 150, comma 3 TUB, nella parte in cui consente alle BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 di non adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 4 TUB, relativamente al valore nominale minimo delle azioni.</p>	<p align="center">Chiarimento qui a lato</p>	<p>La norma transitoria contenuta nell'art. 150 TUB si riferisce a situazioni di fatto già esistenti e non regola per il futuro. Trattandosi di norma primaria già vigente e comunque direttamente applicabile, sarebbe pleonastico inserire nelle Disposizioni un riferimento a tale norma.</p>
<p align="center">Soci finanziatori</p>	<p>L'art. 150-ter TUB prevede che possano essere soci finanziatori della BCC, tra gli altri soggetti ivi indicati, i "sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo"; le Disposizioni poste in consultazione precisano, inoltre, che vi rientra il fondo</p>	<p align="center">Sì</p>	<p>Il riferimento al fondo temporaneo è stato eliminato.</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>temporaneo previsto dall'art. 2-bis del D.L. n. 18/2016 convertito dalla L. n. 49/2016 (Sez. II, Par. 3.2, nota 1).</p> <p>Un rispondente ha chiesto che le Disposizioni siano emendate per eliminare il riferimento al fondo temporaneo; la richiesta poggia sulla considerazione che il riferimento, pur meramente esemplificativo, possa essere inteso nel senso che solo questo fondo sia abilitato a tale attività.</p>		
Competenza territoriale	<p>Per favorire la razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari, le Disposizioni poste in consultazione modificano le norme relative alla competenza territoriale, in modo da consentire chiusure di sportelli senza conseguenze negative sulla base sociale e sul rispetto dell'operatività prevalente con i soci. Nello specifico si chiarisce che anche in caso di chiusura di una succursale il comune continua a rientrare nella zona di competenza territoriale se la BCC mantiene nello stesso un numero di soci non inferiore a quello indicato dalla lettera b) (Sez. II, Par. 4, nota 1).</p> <p>Alcuni rispondenti propongono di eliminare la previsione che richiede il requisito del numero minimo di soci nei comuni in cui si sia proceduto a chiudere succursali, con la conseguenza di mantenere questi comuni nell'ambito di competenza territoriale anche quando in essi la BCC non rispetti il numero</p>	In parte	<p>La richiesta equivale, nella sostanza, a congelare a tempo indefinito la competenza territoriale della BCC anche in caso di chiusura di una succursale e prescindendo dal rispetto di altri indici di radicamento territoriale. In questi termini, la richiesta non può essere accolta perché non in linea con lo spirito localistico delle BCC.</p> <p>Tuttavia, per rimuovere possibili ostacoli alla chiusura degli sportelli, si viene incontro alla richiesta introducendo la possibilità per le BCC di mantenere nella zona di competenza territoriale il comune della succursale chiusa purché la BCC presenti all'autorità competente un piano che preveda il conseguimento del numero minimo di soci nel comune entro un determinato periodo (di norma tre anni).</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	mi- nimo di soci.		
	<p>Le Disposizioni poste in consultazione modificano il criterio usato per individuare i comuni ricompresi nella zona di competenza territoriale, ricomprendendovi, oltre a quelli in cui la banca ha la propria sede o proprie succursali e quelli limitrofi a questi, anche i comuni, limitrofi ai precedenti, nei quali la banca abbia un numero minimo di soci, prevedendo uno specifico criterio quantitativo (Sez. II, Par. 4).</p> <p>Per favorire la flessibilità organizzativa delle BCC, un rispondente propone di modificare il parametro quantitativo proposto per i comuni che non superano i 50 mila abitanti, rendendo più granulare la percentuale minima di soci rispetto alla popolazione residente, con una soglia del 2,5% solo per i comuni con meno di 10 mila abitanti (anziché 20.000) e prevedendo per gli altri soglie decrescenti.</p> <p>Alcuni rispondenti segnalano il “salto” che la soglia di 50 mila residenti determina nel numero minimo di soci richiesto; in considerazione di ciò, propongono soglie più granulari e graduate o la previsione di criteri alternativi.</p>	Sì	<p>Si condividono gli obiettivi della richiesta, volta a rafforzare l’incentivo a chiudere sportelli nei comuni di minori dimensioni e a non rendere troppo difficile l’estensione della competenza territoriale a comuni di maggiori dimensioni. Questi obiettivi sono in linea con le esigenze di razionalizzazione ed efficienza dei gruppi bancari cooperativi.</p> <p>Si è, pertanto, individuata – sulla base di un’analisi d’impatto integrativa pubblicata contestualmente a questo resoconto – una diversa calibrazione delle soglie minime di soci e sono state aumentate le classi di popolazione comunale a cui sono associate le diverse soglie.</p> <p>Inoltre, si è introdotto un metodo di calcolo “a scaglioni” per evitare “effetti scalino” nel passaggio alle classi di popolazione più alte.</p>
	Congiuntamente o in alternativa rispetto alla precedente proposta, un rispondente ha proposto l’adozione dell’opzione h2 di cui alla Relazione sull’analisi d’impatto che,	No	L’opzione h2, diversamente da quella proposta nelle Disposizioni poste in consultazione, rende la capacità di penetrazione del mercato da parte della

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	come parametro di riferimento per l'individuazione del numero minimo di soci, usa la base sociale complessiva in luogo della popolazione residente nel comune.		BCC dipendente dalla dimensione della banca stessa, discriminando tra intermediari appartenenti alla medesima categoria. In ragione anche delle modifiche che hanno interessato il paragrafo relativo all'ambito di competenza territoriale, si ritiene di non accogliere il commento.
	Alcuni rispondenti hanno segnalato un possibile refuso nella parte delle proposte Disposizioni in cui, ai fini dell'individuazione della zona di competenza territoriale, la lett. c) richiama non solo la lett. b) ma anche la lett. a)	No	Il commento è superato alla luce dei criteri per l'individuazione della zona di competenza territoriale proposti nelle disposizioni emanate.
	Alcuni rispondenti hanno chiesto che la zona di competenza sia individuata su base provinciale (o addirittura regionale), superando il riferimento all'ambito comunale, considerato inadeguato rispetto all'esigenza di assicurare la capacità delle BCC di competere con le banche ordinarie e di assicurare il loro sviluppo territoriale.	No	Si ritiene che la provincia (e, <i>a fortiori</i> , la regione) sia un ambito territoriale non coerente con il carattere localistico delle BCC. D'altra parte, le nuove regole di competenza territoriale introdotte con le nuove Disposizioni consentiranno alle BCC di perseguire strategie di graduale espansione della competenza territoriale, sotto il controllo delle capogruppo e senza contraddire lo spirito localistico di queste banche.
	Le Disposizioni poste in consultazione modificano uno dei criteri usati per l'individuazione dei comuni, non ricompresi nella zona di competenza territoriale, in cui la banca può aprire sedi distaccate, elevando il numero minimo di adesioni richieste da parte di nuovi soci da 200 a 500	Sì	La modifica è volta a mantenere la coerenza tra il requisito dimensionale previsto dalle proposte Disposizioni per l'apertura di sedi distaccate rispetto a quanto previsto dall'art. 34, comma 1 TUB, nella parte in cui individua in 500 il numero minimo di soci delle BCC.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>(Sez. II, Par. 4).</p> <p>Un rispondente propone di mantenere la soglia attuale di 200 soci o, in alternativa, chiede di chiarire che la norma non ha portata retroattiva, affinché le sedi distaccate attualmente autorizzate possano essere mantenute.</p>		<p>È stato chiarito che il nuovo criterio dimensionale trova applicazione solo in caso di apertura di nuove sedi distaccate e non ha, quindi, portata retroattiva rispetto alle sedi distaccate già aperte alla data di entrata in vigore delle nuove Disposizioni.</p>
	<p>Un rispondente propone chiede di chiarire che il requisito di 500 soci per l'apertura di una sede distaccata è soddisfatto quando la banca ha raccolto altrettante adesioni da "aspiranti soci".</p>	<p align="center">Chiarimento a lato</p>	<p>Le disposizioni poste in consultazione sono chiare nel richiedere che una sede distaccata può essere aperta se la banca ha posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci. L'ultima parte della disposizione deve chiaramente essere interpretata nel senso che si tratta di aspiranti soci.</p>
	<p>Un rispondente ha chiesto che l'apertura di sedi distaccate da parte delle BCC affiliate ad un gruppo bancario cooperativo sia subordinata al parere preventivo della capogruppo, al fine di assicurare la compatibilità dell'ampliamento territoriale rispetto agli indirizzi strategici e agli obiettivi operativi del gruppo.</p>	<p align="center">Chiarimento a lato</p>	<p>La Circolare 285, al capitolo dedicato al Gruppo bancario cooperativo (Sez. III, par. 1.6), già prevede che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo - inter alia - il potere di approvare preventivamente le operazioni delle BCC affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, comprese le operazioni di apertura di succursali in Italia e all'estero. La previsione è richiamata dalle Disposizioni poste in consultazione.</p>
	<p>Un rispondente ha chiesto di eliminare la previsione che richiede l'elencazione delle</p>	<p align="center">No</p>	<p>L'indicazione in statuto delle sedi distaccate ha finalità di <i>disclosure</i> verso i soci e i</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>sedi distaccate in statuto, lasciando che la scelta sia valutata di volta in volta con la capogruppo, purché limitata nell'ambito della provincia o regione di appartenenza.</p>		<p>clienti, in quanto consente di individuare i comuni di competenza della BCC anche non ricompresi nella principale zona di competenza territoriale. Inoltre essa consente all'autorità di vigilanza di controllare (attraverso l'accertamento sulle modifiche statutarie previsto dall'art. 56 TUB) che l'ampliamento della zona di competenza non contrasti con la sana e prudente gestione</p>
<p>Modifiche statutarie e trasformazioni</p>	<p>Le Disposizioni poste in consultazione prevedono che l'autorità competente valuta lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito della categoria e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo.</p> <p>Alcuni rispondenti hanno chiesto di precisare che lo schema statutario tipo può (o deve) essere predisposto nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi e non nell'ambito della categoria.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La Circolare 285, al capitolo dedicato al Gruppo bancario cooperativo (Sez. IV, par. 1.6), già prevede che le BCC affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. In ogni caso, per maggiore chiarezza, è stato espressamente richiamato nel il testo delle Disposizioni è stato rivisto per chiarire il processo di formazione degli statuti tipo nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi.</p>
<p>Operatività con non soci e fuori dalla zona di competenza territoriale</p>	<p>In coerenza con la configurazione di gruppo introdotta dalla riforma, le proposte Disposizioni di- spongono che "non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garanti- te da: [...] la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido" (Sez. III,</p>	<p>Sì</p>	<p>Si accoglie il commento. Viene introdotta una previsione transitoria per cui non sono computate nel limite del "fuori zona" le esposizioni (nei confronti di altre banche o società finanziarie capogruppo di altri gruppi bancari) in essere alla data di pubblicazione delle disposizioni.</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>Par. 2).</p> <p>Alcuni rispondenti propongono di estendere la deroga a tutte le esposizioni assunte “nei confronti di altre banche e di società finanziarie capogruppo di gruppi bancari” (come attualmente previsto dalla Circolare 229). In subordine chiedono sia previsto un periodo transitorio di al- meno 10 anni.</p>		
	<p>Un rispondente chiede di chiarire che sono esenti dal limite all’operatività “fuori zona” le esposizioni verso tutti i meccanismi di garanzia, volontari e obbligatori, attualmente in essere all’interno della categoria</p>	<p align="center">Chiarimento a lato</p>	<p>Le esposizioni verso i meccanismi di garanzia della categoria, volontari e obbligatori, possono essere assimilate ad esposizioni verso “schemi di investimento” ai sensi della disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili. In questa prospettiva, esse sono, quindi, considerate di norma come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, salvo che la BCC non applichi uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. <i>look through</i> totale o parziale, <i>structure-based approach</i> etc.) in quanto sia in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento. In questo caso la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza.</p>
Attività esercitabili	Le Disposizioni poste in consultazione	Sì	Si condivide la proposta

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>dispongono che le BCC possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca, precisando le condizioni che devono essere rispettate affinché i contratti derivati siano considerati di copertura (Sez. III, Par. 3).</p> <p>Un rispondente propone di consentire il superamento del limite alla posizione netta aperta in cambi (2% dei fondi propri), con l'approvazione della capogruppo e fino a un massimo del 5%.</p>		
	<p>Un rispondente ha chiesto che, per individuare i derivati "di copertura", si faccia rinvio ai criteri dettati dai principi contabili internazionali, anziché prevedere condizioni ad hoc.</p>	<p align="center">No</p>	<p>L'utilizzo della definizione di derivati "di copertura" prevista dai principi contabili internazionali avrebbe effetti restrittivi sull'operatività in derivati delle BCC, precludendo contratti e strumenti che, sebbene non designati come "di copertura" a fini contabili, non hanno finalità speculativa e vengono possono essere efficacemente utilizzati (sotto i poteri di indirizzo e controllo della capogruppo) per una migliore gestione dei rischi.</p>
	<p>Le Disposizioni poste in consultazione stabiliscono che le BCC possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivate corrispondono o sono strettamente allineate (Sez. III, Par. 3).</p>	<p align="center">Chiarimento a lato</p>	<p>La norma chiarisce che le banche possono offrire contratti strutturati alla clientela se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivate corrispondono o sono strettamente allineate. "Elementi caratteristici" sono, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>Un rispondente ha segnalato che la previsione, letta congiuntamente con le indicazioni fornite nel Documento di consultazione (che a titolo esemplificativo indicano tra le possibili componenti derivate le clausole <i>cape floor</i> del tasso d'interesse), possono essere interpretate in modo restrittivo. Chiede, quindi, di chiarire che le BCC possono comunque continuare a concedere finanziamenti che contemplano la sola clausola <i>floor</i> e, in generale, componenti derivative incorporate ma senza obbligo contabile di scissione dal contratto primario.</p>		<p>sottostante.</p> <p>Nell'esempio prospettato, le BCC stipulare contratti di finanziamento comprendenti la sola clausola <i>floor</i> se gli elementi caratteristici del finanziamento e la clausola <i>floor</i> corrispondono o sono strettamente allineate. Ad esempio, le banche potranno concedere finanziamenti dove le due componenti si riferiscano allo stesso importo nominale, alle medesime date di regolamento e di scadenza e si riferiscano allo stesso tasso di interesse.</p>
Partecipazioni	<p>Le Disposizioni in consultazione prevedono che una BCC non possa assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale (Sez. III, Par. 4).</p> <p>Un rispondente ha rilevato che la disposizione sembra trovare applicazione solo nei confronti delle BCC che partecipano al capitale della capogruppo e che a questa sono affiliate, senza che tale vincolo trovi applicazione nei confronti di soci della capogruppo diversi dalle BCC, ai quali sarebbe pertanto consentito stringere patti da cui derivi il controllo della banca capogruppo.</p> <p>Si chiede pertanto di rivedere il divieto in</p>	Chiarimento a lato	<p>La previsione contenuta nelle proposte Disposizioni dà attuazione al chiaro disposto dell'art. 37-<i>bis</i> TUB, nella parte in cui questa disposizione richiede l'instaurazione del rapporto di controllo tra la banca capogruppo e le BCC affiliate (secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali) ed è funzionale a che la prima possa esercitare i poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle seconde. L'art. 37-<i>bis</i> TUB, invece, non disciplina espressamente il caso di acquisto del controllo della capogruppo da parte di soci diversi dalle BCC; tali casi sarebbero comunque soggetti al controllo dell'autorità competente ai sensi degli artt. 19 ss. TUB e della complessiva disciplina del gruppo bancario cooperativo.</p> <p>La previsione non esclude che le BCC</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>oggetto o, in subordine, di precisare che esso non impedisce la stipula di accordi di voto, di blocco o di consultazione, cui non consegua il controllo della banca capogruppo.</p> <p>Numerosi rispondenti hanno peraltro manifestato apprezzamento e condivisione per la previsione con la quale è stato chiarito che nessuna BCC può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca cui fa capo un sottogruppo territoriale. La previsione, infatti, sarebbe coerente con le norme bancarie e con i poteri che l'art. 37-bis TUB attribuisce alla capogruppo dei gruppi bancari cooperativi.</p>		<p>affiliate a un gruppo cooperativo siano parte di patti parasociali, disponendo solo che da questi non può derivare il controllo – anche di fatto o congiunto – della banca capogruppo.</p>
	<p>Un rispondente ha lamentato la presunta illegittimità costituzionale della norma (contenuta nella legge di riforma del credito cooperativo e non nelle disposizioni di vigilanza del nostro Istituto) secondo cui non spetta ai soci delle società coinvolte nella costituzione dei gruppi cooperativi (inclusi, quindi, i soci della capogruppo) il diritto di recesso in una serie di casi previsti, in via generale, dal codice civile. Assumendo che tale situazione sia contraria a sana e prudente gestione, è stato chiesto di inserire nelle disposizioni di vigilanza il divieto, per una BCC, di assumere o detenere partecipazioni nella capogruppo di un gruppo bancario cooperativo diverso dal</p>	<p align="center">Chiarimento a lato</p>	<p>Le norme primarie introdotte con la riforma del credito cooperativo non vietano la detenzione di partecipazioni da parte di una capogruppo di gruppo bancario cooperativo nell'altra capogruppo. Inoltre, non è attribuito alla Banca d'Italia il potere di dettare specifiche disposizioni in tal senso, sia per la mancanza di una chiara base normativa nel TUB sia perché la materia non rientra nel contenuto minimo del contratto di coesione indicato dall'art. 37-bis TUB. Inoltre, le disposizioni prudenziali nazionali ed europee già contengono regole dirette a disciplinare i rischi finanziari e organizzativi connessi all'assunzione e alla detenzione di partecipazioni, sia in entità del settore</p>

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	proprio.		<p>finanziario sia al di fuori del settore finanziario.</p> <p>L'osservazione sulla presunta illegittimità costituzionale della norma di legge sul diritto di re-cesso attiene a profili di diritto societario e ai rapporti patrimoniali fra privati, materie che non rientrano nelle competenze dell'Istituto; tanto più, se si considera che la legge non attribuisce alla Banca d'Italia poteri normativi secondari per l'attuazione di detta norma</p>
Destinazioni degli utili e ristorni	<p>Le proposte Disposizioni prevedono che le BCC possono corrispondere ristorni ai propri soci, se tale possibilità è prevista dallo statuto della banca, purché l'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno sia liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale.</p> <p>Un rispondente ha chiesto di chiarire che, in virtù di tale previsione e in linea con quanto previsto dall'art. 2545-sexiex, comma 3 c.c., è consentito il superamento del limite partecipativo di cui all'articolo 34, comma 4, TUB nei casi in cui il superamento sia dovuto alla liquidazione del ristorno mediante incremento della partecipazione sociale.</p>	Chiarimento a lato	L'applicabilità dell'art. 2545-sexiex c.c. alle banche di credito cooperativo è disposta espressamente dall'art. 150-bis, comma 6, TUB. Trattandosi di norme per le quali non sono attribuiti alla Banca d'Italia compiti di attuazione con norme secondarie, non è possibile introdurre nelle disposizioni di vigilanza il riferimento normativo richiesto.
Disposizioni ulteriori	Un rispondente ha evidenziato l'opportunità di dettare un regime specifico per il passaggio di una BCC da un gruppo bancario cooperativo all'altro.	Chiarimento a lato	Le disposizioni in materia di "gruppo bancario cooperativo" (Parte terza, Capitolo 5, della Circolare 285) regolano già l'eventuale passaggio ad altri gruppi bancari

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			<p>cooperativi. In particolare, è previsto che: il recesso dal contratto di coesione e l'esclusione dal gruppo bancario cooperativo siano regolati dal contratto stesso, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole BCC affiliate; l'efficacia delle decisioni di uscita dal gruppo sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente; il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento a giustificati motivi; l'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi; i casi in cui una BCC affiliata può essere esclusa dal gruppo bancario cooperativo sono individuati dal contratto di adesione, all'interno di alcune specifiche casistiche previste dalle Disposizioni di Vigilanza; in caso di recesso o esclusione di una BCC dal gruppo bancario cooperativo è prevista la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna (relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita).</p>